



COMUNE DI CERESARA

Provincia di Mantova
Piazza Castello, 25 - 46040 Ceresara (MN)
Tel. 0376/814009 – fax 0376814030
pec: ceresara.mn@legalmail.it
e-mail: segreteria@comune.ceresara.mn.it
partita iva 00493530208

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA AD PERSONAM AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 01/09/2013 AL 31/08/2016

In esecuzione della Determinazione della Responsabile del Servizio AA. GG. – Tributi – Urp – Suap n. del

INDICE

TITOLO I: OGGETTO DELL'APPALTO-DURATA-VALORE PRESUNTO

- Articolo 1 -Oggetto dell'appalto
- Articolo 2 -Carattere del servizio
- Articolo 3 – Durata dell'appalto
- Articolo 4 – Importo dell'appalto

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA' DI AGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

- Articolo 5 – Procedure di gara
- Articolo 6 – Criteri di aggiudicazione

TITOLO III: MODALITA' DI ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.

- Articolo 7 – Caratteristiche e finalità del servizio
- Articolo 8 – Prestazioni e modalità di svolgimento
- Articolo 9 – Coordinamento del servizio
- Articolo 10 – Funzioni e obblighi del soggetto appaltatore
- Articolo 11 – Compiti a carico dell'Amministrazione appaltante
- Articolo 12 – Trattamento dei lavoratori
- Articolo 13 – Rispetto del D. Lgs. 81/2008
- Articolo 14 – Rispetto della Legge sulla privacy

TITOLO IV: CORRISPETTIVI – PAGAMENTI - REVISIONE DEI PREZZI.

- Articolo 15 – Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento
- Articolo 16 - Revisione dei prezzi

TITOLO V: ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

- Articolo 17 - Responsabilità
- Articolo 18 - Assicurazioni

TITOLO VI: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Articolo 19 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
- Articolo 20 – Inadempienze e penalità
- Articolo 21 - Risoluzione del contratto
- Articolo 22 - Cauzione
- articolo 23 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali
- articolo 24 - Controversie
- articolo 25 - Richiamo alla legge e ad altre norme

TITOLO I OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA - VALORE PRESUNTO

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio:

- di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per gli alunni diversamente abili a carico del Comune di Ceresara frequentanti la scuola materna statale, la scuola primaria e la scuola secondaria.

Il servizio si svolge in conformità a quanto disposto nel presente capitolato, nonché dalla vigente normativa.

Il servizio è affidato in regime di appalto.

ARTICOLO 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse, e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, salvo cause di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha la durata di **n. 3** (tre) anni, a decorrere dal **01 SETTEMBRE 2013 AL 31 AGOSTO 2016**.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso alla Impresa aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

3. La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, purché ad avvenuta aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo a base d'asta soggetta a ribasso è determinato in **€ 17,16** (costo orario) oltre Iva a norma di legge se dovuta, per il servizio di assistenza educativa, per un importo contrattuale stimato in **euro 175.032,00** oltre IVA, risultante dal seguente calcolo:

-n. 3400 ore annuali assistenti educatori per alunni diversamente abili (presunte in base al fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2013/2014 x prezzo a base d'asta x tre anni (durata dell'appalto). La predetta previsione di prestazione orarie richieste per il servizio è puramente indicativa e potrà essere suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione alle reali necessità prestazionali. La ditta appaltatrice, tuttavia, sarà tenuta a mantenere le stesse condizioni contrattuali anche qualora per determinazione del Comune fossero richieste prestazioni superiori o inferiori rispetto al numero delle ore sopra indicate.

2. Nella formulazione del prezzo indicato nell'offerta, la Ditta partecipante dovrà considerare che il corrispettivo è onnicomprensivo. Anche le funzioni di coordinamento dovranno rientrare nel prezzo offerto, nel senso che per tale servizio non verranno riconosciuti compensi.

3. Gli importi contrattuali, vincolanti per le parti, sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso unico sul prezzo orario a base d'asta.

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

ARTICOLO 5 – PROCEDURE DI GARA

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta (art. 55 del D. Lgs.163/2006), nel rispetto in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 20, 27, 65 e 68 del D. Lgs.163/2006, in quanto trattasi di servizio dell'allegato II B del medesimo decreto.

2. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del suddetto D.Lgs. n.163/2006.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando **un punteggio massimo di 100** così suddiviso:

--**incidenza massima punti 40**-per l'offerta tecnica/progettuale;

--**incidenza massima punti 60**-per l'offerta economica.

2. L'appalto sarà aggiudicato all'Impresa che presenterà l'offerta **economicamente più vantaggiosa**, valutata in base ai parametri di seguito riportati.

L'espletamento della gara sarà svolto da un'apposita Commissione che attribuirà il punteggio, per un massimo di 100 punti, ai singoli elementi di valutazione che dovranno risultare chiaramente esplicitati nell'offerta presentata dalle ditte.

I punteggi saranno così attribuiti:

A. OFFERTA ECONOMICA

fino a punti 60

Per quanto riguarda **l'offerta economica**, l'attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente formula:

punteggio da attribuire all'offerta economica = Prezzo più basso X 60

Prezzo offerto in esame

◆ Al concorrente che avrà praticato il più alto ribasso unico sul costo orario a base d'asta, di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto, e quindi il miglior prezzo, sono attribuiti 60 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la formula sopra citata.

◆ Il prezzo stabilito dalla Ditta in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza, sulla base di tutte le circostanze generali dell'appalto, sarà a completo rischio della Ditta restando fisso e invariabile senza che la Ditta possa avanzare pretesa alcuna a qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente per tutta la durata dell'appalto.

B. OFFERTA TECNICA

fino a punti 40

L'offerta tecnica/progettuale, da redigere secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, al quale si rimanda sarà valutata sulla base dei criteri e sub criteri, come qui di seguito specificati:

1) Progetto tecnico/organizzativo per l'espletamento del servizio: sino ad un massimo di **20 punti**.

I punteggi verranno assegnati in base ai seguenti sub-criteri, come sotto indicato:

1. modalità di organizzazione e gestione del servizio	Fino a max 8 punti
2. coordinamento del personale e delle attività	Fino a max 2 punti
3. metodologia di lavoro e strumenti adottati	Fino a max 2 punti
4. indicazioni relative al sistema di controllo e verifica del servizio	Fino a max 2 punti
5. eventuali proposte aggiuntive e/o innovative degli interventi rispetto a quelli previsti nel capitolato che il concorrente si impegna ad attuare nell'ambito del corrispettivo offerto in sede di gara.	Fino a max. 6 punti

2) Personale: sino a un massimo di **10 punti**.

1. personale impiegato nell'espletamento del servizio e relativi titoli professionali e titoli di esperienza (fermo restando i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale d'appalto)	Fino a max 6 punti
2. formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio oggetto d'appalto	Fino a max 2 punti
3. sistema incentivante e strategie motivazionali adottate anche ai fini del contenimento del turn-over	Fino a max 1 punti
4. modalità di selezione del personale	Fino a max 1 punti

3) Coinvolgimento della rete formale e informale e conoscenza del territorio: sino a un massimo di **10 punti**.

1. modalità di collaborazione con i servizi sociali comunali, i servizi di neuropsichiatria infantile e gli istituti comprensivi	Fino a max 4 punti
2. modalità di collaborazione con le famiglie	Fino a max 4 punti
3. coinvolgimento delle risorse del territorio per l'attuazione degli interventi	Fino a max 2 punti

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi sopra esposti non raggiungano un punteggio minimo di 20 punti rispetto al massimo attribuibile di 40, saranno escluse dalla gara, in quanto non in linea con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di garantire una maggiore omogeneità all'assegnazione dei punteggi per ogni elemento oggetto di valutazione, sono stati previsti cinque giudizi da attribuire:

- Ottimo
- Buono
- Discreto
- Sufficiente
- Insufficiente

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi come segue:

= OTTIMO 100%

= BUONO 75%

= DISCRETO 50%

= SUFFICIENTE 25%

= INSUFFICIENTE 0%

(es. elemento di valutazione "X", punteggio massimo previsto 10. Se il giudizio espresso è "ottimo", il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il giudizio è "buono" il punteggio sarà pari a 7,5; se il giudizio è sufficiente il punteggio attribuito sarà pari a 2,5, eccetera).

La somma dei punteggi attribuiti per offerta economica e relazione tecnica determinerà la graduatoria finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.

TITOLO III MODALITA' DI ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di assistenza scolastica e extrascolastica agli alunni diversamente abili a carico del Comune di Ceresara, ai sensi della L.104/1992 e successive integrazioni, della L.328/2000 e delle Leggi Regionali n.31/80 e n.3/2008, ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione sia nella scuola (comprese le attività esterne organizzate dalla scuola) che nella famiglia.
- 2) Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:
 - promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;
 - favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica dei disabili sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
 - facilitare le relazioni tra famiglia, scuola e territorio, all'interno di una progettualità condivisa con gli operatori interessati.

ARTICOLO 8 – PRESTAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1.L'assistenza educativa scolastica e extrascolastica è un complesso di prestazioni svolte da "assistenti educatori", in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo sociale pedagogico o educativo e con esperienza lavorativa documentata in servizi socio-educativi, per l'espletamento delle seguenti mansioni:

--supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile;

--sostegno nello sviluppo delle autonomie e delle competenze relazionali dell'alunno diversamente abile.

--supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile, in affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;

--collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile (es. specialisti NPI);

--accompagnamento del soggetto disabile ai viaggi d'istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza.

--assistenza durante i momenti della refezione scolastica, (qualora l'attività di assistenza alla mensa sia prevista per l'alunno disabile) per la corretta assunzione dei cibi, ivi compreso, ove necessario, l'imboccamento.

2. L'assistente educatore ha quindi la funzione di fornire un supporto volto a sostenere e sviluppare le potenzialità del bambino disabile all'interno del Piano di Offerta Formativa scolastica ed extrascolastica, e le sue competenze rientrano nella sfera dell'assistenza educativa e non dell'insegnamento, sebbene le due dimensioni siano strettamente correlate.

3. Ogni assistente educatore dovrà consegnare agli uffici comunali preposti, due relazioni (una intermedia entro tre mesi dall'avvio dell'intervento ed una alla fine dell'anno scolastico) in merito al singolo alunno diversamente abile seguito.

4. Il servizio di assistenza educativa degli alunni diversamente abili può essere estesa durante i Centri Ricreativi Estivi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicatrice è tenuta ad assicurare il servizio.

5. Il servizio dovrà essere espletato in orario scolastico ed extrascolastico, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, presso i plessi scolastici e presso l'abitazione dell'alunno diversamente abile, nei giorni compresi tra il lunedì ed il sabato e negli orari concordati con il dirigente scolastico, la famiglia, l'assistente sociale e il referente comunale. Si precisa che per plesso scolastico si intende quello frequentante dall'utente in carico al servizio, che potrebbe essere anche in un Comune diverso da quello della stazione appaltante rispetto a quello dell'offerta presentata in sede di gara che, come previsto all'art. 4, punto 2), è da intendersi omnicomprensiva.

6. In caso di assenza dell'alunno, l'assistente educatore non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso, solo in casi di mancato preavviso di assenza dell'alunno, viene riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza. In caso di assenza prolungata, l'assistente educatore non è autorizzato a svolgere la sua attività a domicilio (salvo progetto educativo domiciliare autorizzato dal Comune di concerto con la Scuola) dello stesso.

7. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente dal servizio medesimo per qualsiasi motivo, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'incarico annuale.

8. L'abbinamento tra alunno e assistente viene effettuato dalla impresa aggiudicataria, attraverso una selezione attenta del personale da parte dell'impresa stessa tenuto conto dei seguenti criteri:

--indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;

--continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni;

--indicazioni del Servizio specialistico di Neuropsichiatria Infantile rispetto alle caratteristiche dell'assistente educatore.

9. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante l'elenco del personale individuato con specificata la relativa qualifica e il titolo di studio. Qualora il Responsabile del Servizio Scolastico-Sociale del Comune di Ceresara dovesse accertare l'inadeguatezza di un operatore e ne richiedesse, pertanto la sua sostituzione, l'impresa aggiudicataria si impegna a provvedervi utilizzando altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti.

ARTICOLO 9 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a nominare un Coordinatore del Servizio quale interlocutore unico con il Comune e la scuola per ogni problema e/o aggiornamento relativo al servizio stesso.
2. Il coordinatore deve essere in possesso del titolo di educatore professionale, attraverso il diploma triennale post-maturità, e/o una laurea triennale o quinquennale in materie pedagogiche o psicologiche o similari.
3. Il coordinatore inoltre deve aver maturato almeno n. 5 anni d'esperienza nel servizio oggetto dell'appalto.
4. Il nominativo ed il curriculum del coordinatore devono essere comunicati all'Ente appaltante, unitamente all'elenco del personale utilizzato per l'espletamento del servizio.
5. Il Coordinatore è tenuto altresì a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.
6. Il coordinatore organizza e coordina il personale e le loro attività.
7. Il coordinatore deve essere costantemente reperibile dalle ore 7,45 alle ore 18,00.

ARTICOLO 10 - FUNZIONI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria si impegna a:

- Al rispetto dello svolgimento delle ore previste nel progetto definito dall'Assistente Sociale comunale ed approvato dal Responsabile del Servizio comunale;
- Garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn over del personale;
- Provvedere all'immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze programmate e non programmate, nel limite di 24 ore, impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- Comunicare tempestivamente l'avvenuta sostituzione degli operatori;
- Sospendere il servizio in assenza dell'alunno. Il Comune, nel primo giorno di assenza dell'utente, non preventivamente comunicata, riconosce all'assistente educatore un'ora di servizio;
- Rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL del settore. In particolare l'Impresa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto, nonché gli accordi provinciali del comparto;
- Tenere uno stretto contatto operativo con il referente comunale di codesta amministrazione;
- Predisporre e consegnare le relazioni di verifica intermedie e finali, sia ad personam sia sul servizio generale stesso, entro i termini previsti dal punto 3) dell'art. 8 e punto 5) dell'art. 9;
- Garantire per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto per lo svolgimento del servizio;
- Garantire iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri operatori, sostenendone direttamente i relativi oneri economici;
- Garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- Garantire per tutta la durata dell'appalto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
- Trasmettere mensilmente al Comune di Ceresara un rendiconto dettagliato delle ore effettuate dagli assistenti educatori compresi quelli dei sostituti, vidimato dal dirigente scolastico o dal referente scolastico di ogni plesso, nonché dal coordinatore e dagli assistenti educatori;
- Fornire ogni informazione necessaria al Comune di Ceresara per verificare il buon funzionamento del servizio di assistenza ai disabili.

ARTICOLO 11 – COMPITI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione appaltante è titolare delle seguenti funzioni:

--cura la programmazione generale del servizio con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei disabili residenti, tenuto conto delle risorse disponibili;

--determina il monte ore di assistenza educativa per ogni alunno tenuto conto delle indicazioni delle Neuropsichiatrie infantili e delle scuole;

--verifica periodicamente, almeno tre volte nel corso dell'anno, insieme al coordinatore dell'Impresa/Cooperativa, il regolare svolgimento del servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. La ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

4. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti al momento e per la località in cui si svolge il servizio.

5. Tra il Comune di Ceresara e il personale dell'aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

6. L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità del Comune di Ceresara a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.

7. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

8. L'impresa aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

ARTICOLO 13 - RISPETTO D. LGS. 81/2008

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

2. Resta inteso che l'appaltatrice, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 14 -RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Decreto Legislativo 196/03 indicando il responsabile della privacy.

2. L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

TITOLO IV: CORRISPETTIVI -PAGAMENTI- REVISIONE DEI PREZZI.

ARTICOLO 15 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.
2. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettuate e debitamente firmate, come previsto dall'art. 9.
3. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la stazione appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.
4. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'espletamento del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.
5. Viene inoltre espressamente convenuto che il Comune può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta, o il rimborso spese a pagamento di penalità.
6. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta aggiudicataria per la richiesta di interessi di mora.

ARTICOLO 16 - REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per il primo anno contrattuale, per gli anni successivi sarà aumentato, a partire dal mese di settembre del secondo anno, di una percentuale massima pari all'indice ISTAT del costo della vita determinato per l'anno precedente sulla base dell'indice FOI del mese di Settembre.

TITOLO V: ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17- RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicataria.
2. Sarà obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
3. Inoltre l'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
4. Il Comune sarà esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

ARTICOLO 18: ASSICURAZIONI

1. È fatto obbligo di provvedere, da parte del contraente, ad un'apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile generale verso terzi per un importo non inferiore ad euro 516.460,00.
2. In ogni caso l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.
3. Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
4. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

TITOLO VI: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.
2. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

ARTICOLO 20 – INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dall'aggiudicataria, l'ente appaltante applicherà una penale che potrà variare da € 400,00 a € 4000,00 per ogni inadempienza, a suo insindacabile giudizio.
2. Il Comune invierà comunicazione formale in merito alle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
3. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione Comunale nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa.
4. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione Comunale mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.
5. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 23 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

ARTICOLO 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, e così sommariamente riassumibili:
 - difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
 - gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell'impresa;
 - non attuazione del progetto presentato;
 - superamento di n.3 penali per anno solare;
 - arbitrario abbandono da parte della Ditta dei servizi oggetto dell'appalto;
 - perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto;
 - ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
 - fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
 - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;
 - subappalto totale o parziale del servizio;
 - cessione del contratto a terzi;
 - accertata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo, e di sicurezza del personale dipendente;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art.1453 C.C;
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. All'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

4. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

5. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

6. Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto mediante trattenuta sui pagamenti o rivalsa sulla cauzione definitiva.

7. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 22- CAUZIONE

1. Anteriormente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e dei pagamenti delle penalità eventualmente comminate.

2. La cauzione può essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

ARTICOLO 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato, previo deposito delle spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

2. Qualora l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

3. In caso di decadenza dell'aggiudicazione la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata.

4. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico della Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Mantova.

ARTICOLO 25 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Infine, il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dall'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Servizio
f.to Alfio Ruffoni